

Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995

Morte della parte - Legittimazione del chiamato all'eredità - Esclusione - Legittimazione dell'erede che ha accettato l'eredità - Sussistenza.

La delazione conseguente all'apertura della successione eraria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all'accettazione mediante una dichiarazione espressa di volontà (o con l'assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 cod. civ.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio - salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - si trasmette non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (art. 110 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9782 del 16/09/1995